

Pubblicato il 31/01/2017

Sent. n. 168/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2003, proposto da:

Lari Pier Luigi e Bruna Bini rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Beatrice Pieraccini, Maurizio Dalla Casa, con domicilio ex articolo 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; contro

Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo D'Antone, con domicilio ex articolo 25 cpa presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

per la condanna,

al risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti in conseguenza della condotta tenuta dal Comune di Camaiore nel procedimento instaurato dai ricorrenti in data 16 giugno 1998, volto al rilascio di una concessione edilizia e, in particolare, del ritardo con cui la P.A. ha emesso il provvedimento di diniego, danni che vengono quantificati nella misura di euro 31.271,15 o nella diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Camaiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso il Sig. Pier Luigi Lari e la Sig.ra Bruna Bini hanno richiesto una pronuncia di condanna del Comune di Camaiore al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla condotta del Comune di Camaiore a seguito del ritardo con cui si è pronunciato sull'istanza di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale ad uso magazzino e rimessa attrezzi, previa demolizione del manufatto esistente.

I sopracitati ricorrenti deducono che, a seguito dell'avvenuta presentazione di un'istanza diretta ad ottenere una concessione edilizia in data 16 giugno 1998, e dopo la presentazione della richiesta documentazione integrativa, il provvedimento di diniego sarebbe stato emesso solo l'8 giugno 2001 e comunque dopo il deposito di un ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione, ricorso poi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Si evidenzia che l'intervenuta approvazione del piano strutturale del Comune di Camaiore, avvenuto con la delibera n. 171 del 22 dicembre 1998 e con la delibera n. 130 del 6 dicembre 1999, avrebbe precluso l'accoglimento dell'istanza di concessione.

A seguito di detto comportamento i ricorrenti avrebbero subito un danno riconducibile alla violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 4 della L. n. 493/93, in quanto se l'Amministrazione avesse tempestivamente valutato l'istanza edilizia, il procedimento avrebbe potuto concludersi prima dell'adozione del piano strutturale.

Inoltre, l'Amministrazione avrebbe obbligato i ricorrenti a sopportare spese del tutto inutili e relative al deposito della documentazione richiesta dallo stesso comune e, ciò, pur nella vigenza di misure di salvaguardia che avrebbero comunque impedito l'accoglimento dell'istanza.

In considerazione di quanto sopra si chiede il risarcimento del complessivo importo di Euro 31.272,15.

Nel ricorso così proposto si è costituito il Comune di Camaiore che ha eccepito l'inammissibilità per l'assoluta genericità della domanda di risarcimento, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 17 gennaio 2017, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va evidenziato che la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall'eccezione di inammissibilità sopra precisata.

1.1 I ricorrenti chiedono il risarcimento della somma pari a euro 26.000,00 (ventiseimila//00) per il mancato rilascio nei termini previsti della concessione edilizia e riconducibile al guadagno che avrebbero potuto ottenere dall'esercizio dell'azienda agricola.

Gli stessi ricorrenti chiedono, altresì, il risarcimento di euro 5.271,15 per le spese affrontate per presentare la domanda di concessione edilizia.

1.2 Al fine di dimostrare l'infondatezza della domanda di risarcimento è dirimente constatare che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova circa la spettanza definitiva del bene della vita, in quanto non è stato dimostrato che il rispetto dei termini per il rilascio del titolo edilizio avrebbe consentito un esito positivo del procedimento, così come non è stato dimostrato il venire in essere di un effettivo danno.

1.3 A tal fine è necessario ricordare che a seguito dell'introduzione dell'art. 2 bis della L. 241/90, (intervenuta con l'art. 7, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69, ma che ha fatto proprio un costante orientamento giurisprudenziale) si è previsto, almeno in astratto, l'ammissibilità del risarcimento del danno da ritardo, riconducibile all'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Tuttavia, detta fattispecie di danno non può restare avulsa da una valutazione di merito sulla spettanza del bene sostanziale della vita e, quindi, deve essere subordinata (anche) alla dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento era probabilmente destinata ad un esito favorevole e, dunque, alla prova della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse (Cons. Stato Sez. V, 22-09-2016, n. 3920).

Un altrettanto consolidato orientamento (da ultimo Cons. Stato Sez. VI, 05-05-2016, n. 1768 e Cons. Stato Sez. V, 22-09-2016, n. 3920) ha affermato che l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

Il risarcimento del danno da ritardo risulta ammissibile se il danneggiato prova: I) la violazione dei termini procedurali; II) il dolo o la colpa dell'amministrazione; III) il nesso di causalità materiale

o strutturale; IV) il danno ingiusto, inteso come lesione dell'interesse legittimo al rispetto dei predetti termini. Sul piano delle conseguenze, il fatto lesivo deve essere collegato con un nesso di causalità, giuridica o funzionale, ai pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali lamentati (Cons. Stato Sez. VI, 14-11-2014, n. 5600).

In assenza di detti presupposti non è possibile invocare l'equità integrativa ex art. 1226 c.c. o l'ausilio del consulente tecnico d'ufficio (Cons. Stato Sez. IV, 12-12-2016, n. 5199 e T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 16 luglio 2007, n. 6476).

1.4 Nel caso di specie non solo non si è dimostrato che i ricorrenti avrebbero potuto comunque conseguire la concessione edilizia, ma questi ultimi hanno prestato acquiescenza alle argomentazioni contenute nel provvedimento di rigetto, non impugnandolo in sede giudiziale.

Si consideri, inoltre, che nel corso del procedimento l'Amministrazione aveva avuto modo di evidenziare l'incompletezza della domanda, così come il procedimento era stato caratterizzato da un parere negativo della commissione edilizia, circostanza che aveva richiesto la presentazione di un nuovo progetto.

2. In conclusione i ricorrenti non hanno dato prova dell'esistenza del danno subito, né del venire in essere dei presupposti per considerare ammissibile il risarcimento, così come riferito alle somme sopra citate, limitandosi a prospettare l'esistenza di un danno in conseguenza della violazione del termine di conclusione del procedimento.

Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE

Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO